

L'art. 9.1.7 delle NTdA è così sostituito:

9.1.7

Tutti gli interventi edilizi per i quali non siano previste procedure speciali di legge in virtù del loro valore paesaggistico, storico-architettonico o monumentale, e per i quali non venga richiesto l'accesso alle procedure previste dal protocollo, devono nei seguenti casi obbligatoriamente uniformarsi ai contenuti delle **Schede Norma**:

- a) nelle procedure di regime ordinario su edifici appartenenti alle Invarianti strutturali costituite da tessuti organici per trasformazioni che modifichino lo stato dei luoghi e/o l'aspetto esteriore degli edifici;
- b) nelle procedure di regime straordinario;
- c) nei casi in cui in luogo del pagamento degli oneri di urbanizzazione il richiedente si impegni a realizzare in proprio le opere di urbanizzazione secondo le modalità stabilite da apposita convenzione;
- d) in tutti quei casi in cui per la tipologia di intervento prevista sia necessaria la realizzazione, a carico del privato, di opere di adeguamento delle urbanizzazioni o interventi di pubblico interesse, finalizzati al miglioramento complessivo della qualità dell'insediamento.

Per le rimanenti opere o interventi le **Schede Norma** hanno valore cogente solo se la trasformazione edilizia viene operata attraverso la procedura del Protocollo.

Dopo l'art. 14, viene inserito il seguente articolo:

14 bis – Salvaguardie

Dalla data di adozione del presente RU sono attive le misure di salvaguardia indicate dell'art.61 della LR n.1/2005 e s.m. e i..

Sino alla approvazione del presente RU sono fatti salvi i contenuti e le procedure dei piani attuativi di iniziativa pubblica o privata adottati, approvati o dei quali siano state perfezionate le relative convenzioni precedentemente all'adozione del presente RU, ancorché non sia stato ancora rilasciato il relativo titolo abilitante, purchè rispettino tutti i requisiti previsti di legge, tra i quali i dettati di cui agli artt. 3 e 5 del D.M. 1444/68 e i contenuti di cui al DPR n. 447/98 e s.m. e i. come richiamati dal comma 7[^] dell'art.82 della LR n.1/2005 e s.m. e i.. Tale procedura è applicata inoltre agli interventi di ristrutturazione urbanistica di iniziativa privata.

Nel caso in cui, per i precedenti interventi, risulti necessario redigere una variante allo stato adottato, approvato o convenzionato, questi devono osservare le seguenti procedure che garantiscano:

I. L'effettuazione di verifiche valutative sulla sostenibilità urbana, ambientale e paesaggistica complessiva dell'intervento, anche ai sensi del Titolo II Capo I della LR n.1/2005 e s.m. e i.;

II. La formalizzazione delle conclusioni documentali dell'attività concertativa svolta con il comune, riferita agli interventi di iniziativa privata, nelle quali siano garantiti degli interventi compensativi (o delle controprestazioni) giustamente dimensionati a carico dei proponenti, secondo direttive che verranno espresse con apposita **deliberazione comunale**, in conformità con gli obiettivi di cui all'art 1 del PS, e che dovranno essere comunque finalizzate al miglioramento della qualità urbana dell'intero insediamento od a sopperire agli eventuali deficit degli standard dell'Utoe di appartenenza come verificati all'Allegato 2 delle presenti NTA;

III. Siano attivate le procedure di cui all'art.2 della Dir. 2003/35/CE del 26 maggio 2003 anche attraverso la nomina e le funzioni del Garante della comunicazione di cui al Capo III del Titolo II della LR n.1/2005 e s.m. e i.